

GIURISDIZIONE  
LUNEVILLE

5 LUGLIO 2006

**PRESIDENTE:** DELFORT

**Vendita di un computer in « bundle » con il sistema operativo • Diritto dell'acquirente al rimborso del prezzo del sistema operativo in caso di mancata volontà di utilizzo • Non sussiste**

*L'acquirente di un computer portatile dotato di software operativo preinstallato non ha il diritto di restituire il software pre-*

*caricato al produttore del computer al fine di ottenere il rimborso della quota parte del prezzo relativa, adducendo la mancata volontà di utilizzo, specie tenendo conto delle modalità di acquisto avvenuto presso un grande magazzino che presuppongono l'immediata funzionalità del bene e la consapevolezza dell'acquirente circa il prodotto acquistato, ivi comprese le caratteristiche tecniche che accompagnano quest'ultimo.*

**I**l 13 luglio 2005, il Signor S.W. ha acquistato presso il grande magazzino Leclerc un computer portatile di marca H per il prezzo di 849 €. Il Signor S.W. sollecita il rimborso del software e sostiene che la Società H è incorsa nella violazione dell'art. L. 122-1 del code de la Consommation il quale stabilisce che è vietato rifiutare la vendita di un prodotto o la prestazione di un servizio senza motivo legittimo e subordinare la vendita di un prodotto all'acquisto di una quantità imposta o all'acquisto di un altro prodotto o servizio.

Per l'acquisto del suo computer portatile, il Signor S.W. si è rivolto ad un grande magazzino il cui scopo è di mettere a disposizione di un pubblico non specializzato dei computer comprensivi di software tali da permettere un utilizzo diretto del materiale.

Se il Signor S.W. avesse desiderato acquistare un computer privo di software, avrebbe dovuto rivolgersi ad un rivenditore specializzato e non ad un grande magazzino. In effetti, emerge dai documenti offerti durante la trattazione della causa, che la Società H propone altresì alla vendita, oltre a diversi altri materiali, dei computer con e senza software.

Operando l'acquisto presso un grande magazzino di un computer portatile inclusivo di software, il Signor S.W. era dunque perfettamente al corrente delle caratteristiche del materiale e ne aveva accettato le specificità. Non vi sono pertanto motivi di contestazione alla Società H o di violazione di una qualunque infrazione alla richiamata regolamentazione.

Il Signor S.W. infatti disponeva ugualmente della possibilità, in applicazione del contratto di licenza integrato al manuale di avviamento del computer, di togliere il software dal hard disk e di distruggerlo o, in alternativa, di restituire il computer ed il software al fine di ottenerne il rimborso integrale.

---

\* Traduzione della sentenza a cura di Pieremilio Sammarco.

In applicazione di detto contratto, non è previsto il rimborso avente ad oggetto solamente il software in quanto al momento dell'acquisto del computer, il Signor S.W. aveva accettato la licenza di utilizzo del software che era incluso nello stesso computer. La richiesta di tale rimborso è quindi respinta.

Il Signor S.W. dispone sempre della possibilità di ottenere il rimborso integrale del prodotto che egli ha acquistato, tale proposta è ancora attuale e conviene darne atto alla Società H.

La Società H ha dovuto far fronte a delle spese per difendere i suoi interessi, conviene riconoscergli, in applicazione dell'art. 700 del nuovo Codice di Procedure Civile, una somma di 400 €.

P.Q.M. — Il *Juge de Proximité* (Giudice di Pace) statuendo pubblicamente in contraddittorio tra le parti e in ultimo grado

Respinge la domanda di rimborso formulata dal Signor S.W. nei confronti della Società H,

Dà atto che la Società H mantiene la sua proposta di provvedere al rimborso integrale della merce a decorrere dall'accettazione dell'acquirente di restituire il computer portatile presso il grande magazzino Leclerc,

Condanna il Signor S.W. a pagare, in applicazione dell'art. 700 del nuovo Codice di Procedure Civile, alla società H una somma di 400 €,

Condanna il Signor S.W. al pagamento delle spese di lite.